



Area Servizi alla persona

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI NIDI COMUNALI SITUATI
NELLE FRAZIONI DI EREMO E BUSCOLDO – PERIODO DAL 01/09/2023 al
31/08/2028**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI NIDI COMUNALI SITUATI
NELLE FRAZIONI DI EREMO E BUSCOLDO – PERIODO DAL 01/09/2023 al
31/08/2028**

SEZIONE I – NATURA E OGGETTO

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato disciplina l'appalto per la gestione del servizio di gestione dei Nidi Comunali delle frazioni Eremo e Buscoldo autorizzati al funzionamento per bambini di età compresa tra sei mesi e tre anni rispettivamente per n.27 posti a Eremo e n.16 posti a Buscoldo, fatte salve le possibili ulteriori ammissioni autorizzate sulla base delle assenze accertate, fino a un massimo di n.32 posti per l'asilo nido di Eremo e n.21 posti per l'asilo nido di Buscoldo.

Per quanto riguarda la gestione, l'Amministrazione appaltante, ha stabilito la seguente suddivisione dei posti autorizzati tenendo conto di **32 posti totali per Eremo** e di **21 posti totali per Buscoldo**.

Nido di Eremo	tempo pieno (ore 7,30/18,00) n. posti:	25
“La filastrocca”	tempo parziale (ore 7,30/13,00) n. posti:	7
Nido di Buscoldo	tempo pieno (ore 7,30/18,00) n. posti:	14
“La foresta incantata”	tempo parziale (ore 7,30/13,00) n. posti:	7

La suddetta suddivisione dei posti è indicativa in quanto l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di variare a seconda delle necessità e sulla base delle iscrizioni pervenute, il numero dei posti definiti a tempo parziale e a tempo pieno.

La Ditta appaltatrice dovrà occuparsi della gestione del servizio educativo, oltre ad occuparsi del servizio di pulizie. L'Impresa Aggiudicataria realizzerà tali servizi con propria organizzazione, secondo quanto definito dal presente Capitolato Speciale.

I servizi dovranno essere garantiti nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento oltre che di quanto previsto nel presente capitolato. Dovranno in particolare essere garantiti gli standard previsti dalla Regione Lombardia per il funzionamento (DGR 20588/2005), per l'accreditamento (DGR n. 20943/2005) e s.m.i.

ART. 2

DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di **anni cinque** a partire dal 01/09/2023. Alla scadenza del contratto sarà possibile prevedere **una proroga contrattuale di massimo anni uno**.

ART. 3

IMPORTO DELL'APPALTO

L'ammontare annuo per l'espletamento del servizio risulta di presunti € 371.924,92 IVA di legge esclusa. L'importo complessivo a base di gara pertanto è pari a € 1.859.624,62 oltre IVA di legge per il quinquennio.

Gli importi unitari a base di gara per ogni minore utente del Nido sono stabiliti come segue:

- € 668,80 mensili +IVA per ogni bambino iscritto a frequenza intera;
- € 552,02 mensili +IVA per ogni bambino iscritto a frequenza parziale;

L'ammontare presunto dell'appalto è determinato dai prezzi unitari sopra esposti moltiplicati per numero 39 posti a tempo pieno e numero 14 posti per il tempo parziale.

Si precisa che la Ditta in sede di gara dovrà presentare offerta mediante l'indicazione del ribasso percentuale unico da applicarsi su entrambi i prezzi unitari per bambino.

Essendo tale numero indicativo e non impegnativo per l'Amministrazione Comunale, in quanto subordinato ad eventualità e circostanze non prevedibili (numero dei bambini iscritti), il corrispettivo effettivamente liquidato alla Ditta corrisponderà al prezzo unitario decurtato dal ribasso offerto, moltiplicato per il numero **effettivo** dei bambini fruitori del servizio.

Si fa presente che nella fatturazione della retta mensile dovranno inoltre essere applicate le seguenti riduzioni:

- In caso di inserimento di bambini durante il mese, il corrispettivo sarà erogato per intero se l'inserimento viene effettuato nei primi 15 gg. del mese, mentre sarà ridotto del 50% nel caso l'inserimento avvenga nella 2^a quindicina del mese.
- In caso di assenze dei bambini frequentanti superiori a 10 gg. continuativi dovrà essere applicata alla retta mensile una riduzione pari al 20%. Nel caso il periodo di assenza interessi due mensilità la % dovrà essere applicata nel mese successivo a quello d'inizio dell'assenza stessa.

Importo e opzioni contrattuali

- 1.** Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e della parte tecnica, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
- 2.** Il valore del contratto posto a base di gara è pari a: € 1.719.774,43 iva esclusa sulla base della documentazione progettuale.
- 3.** L'entità degli oneri sulla sicurezza, derivanti da rischi per interferenze, non soggetti a ribasso di gara è pari a € 0,00;
- 4.** Nel presente capitolato sono previste opzioni contrattuali ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) così suddivise:
 - a) Clausole contrattuali revisione prezzo ex art.106, comma 1, lett. a) pari ad € 94.128,43
 - b) Opzione di proroga contrattuale art. 106 comma 11 pari a € 374.535,93.
- 5.** Ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Codice, il valore stimato dell'appalto è di € 2.188.439,28
- 6.** Il valore contrattuale sarà determinato in funzione del prezzo offerto in sede di gara.
- 7.** Le parti sottoscriveranno il DUVRI se previsto prima della sottoscrizione del contratto se presenti rischi interferenziali se previsto.
- 8.** Il contratto deve intendersi **a misura**, essendo strettamente collegato all'utenza afferente al servizio oggetto d'appalto e quindi non valutabile con certezza a priori. Di conseguenza la sua indicazione va intesa funzionale al solo fine di individuare la procedura di aggiudicazione. Il valore stimato costituisce riferimento per ogni elemento economico determinato o determinabile in relazione al presente capitolato.

Documenti che fanno parte del contratto:

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a) il capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa e capitolato tecnico e le "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" (qualora ricorra l'obbligo della nomina dell'appaltatore a responsabile del trattamento dati);
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art.32, comma 14, D.lgs.50/2016.

ART. 4 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il Nido è un servizio educativo per le bambine e i bambini a partire dai 6 mesi di età. È un luogo di vita quotidiana, di gioco e di apprendimento attivo, di esperienze e relazioni ricche e significative. Fornisce risposte valide ed efficaci a multiformi e complesse esigenze delle famiglie, realizzando un corretto rapporto tra il bisogno sociale e i bisogni educativi e formativi del bambino. Vista l'età e le caratteristiche prettamente pedagogiche del servizio, verrà destinata particolare cura nell'ambientamento e inserimento del bambino. L'Asilo Nido favorisce la continuità educativa con le famiglie e gli altri servizi rivolti all'infanzia.

Art. 4.1 Tipologia del servizio richiesto

Il servizio richiesto all'aggiudicatario comprende:

1. il servizio educativo di Asilo Nido ed eventuali servizi aggiuntivi e/o accessori, nel rispetto della normativa vigente e del progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara;
2. la cura e l'igiene personale nel bambino;
3. la fornitura delle attrezzature, del materiale didattico e ludico (a norma di legge) necessario per le varie attività, in base alle esigenze derivanti dal programma educativo;
4. la fornitura di tutto il materiale necessario a garantire l'igiene dell'ambiente, il materiale igienico-sanitario per il personale e per i bambini (sapone neutro per bagno, fazzoletti, detersivi creme ecc.), pannolini di buona qualità (considerando eventuali marche richieste nei casi di allergia), materiale per l'infermeria e il pronto soccorso adatto ai bambini e al personale, bavaglie, telerie da tavola e da letto.
Tutto il materiale fornito dovrà rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza e dovrà essere prontamente integrato in caso risulti insufficiente o sostituito in caso di usura. L'Appaltatore dovrà trasmettere annualmente al Comune un rendiconto da cui risulti la tipologia del materiale di consumo utilizzato al fine di verificare la corrispondenza con quanto indicato nel capitolato.
Il materiale e le attrezzature acquistate dalla ditta resteranno a disposizione della struttura anche successivamente alla scadenza contrattuale.
5. il servizio di pulizia degli ambienti, compresi lavanderia e stireria per la biancheria dei letti e di tutta quella di uso quotidiano al nido. Il servizio consiste nella pulizia, sanificazione, sterilizzazione, da effettuarsi più volte al giorno, secondo le necessità in relazione al tipo di operazioni, alle frequenze, tenuto conto delle diverse tipologie delle aree.

Le pulizie devono comprendere le seguenti strutture: pareti, soffitti, finestre, porte, vetrate, divisori, pavimenti di qualsiasi tipo di materiale, infissi interni ed esterni, finestre, porte finestre, caloriferi. Devono inoltre essere compresi nella pulizia tutti i mobili ed arredi vari, materiale ludico presenti negli ambienti interni ed esterni.

Le pulizie dovranno essere assicurate in tutti i giorni d'utilizzo del nido, prevedendo durante il periodo di chiusura estiva l'effettuazione delle pulizie generali della struttura.

Resta a totale carico dell'impresa appaltatrice la spesa per i prodotti per la pulizia che dovranno essere in linea con quanto indicato nel Decreto 29 gennaio 2021 del Ministero dell'ambiente, che adotta i nuovi Criteri Ambientali Minimi per i servizi di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti, ed eventuali s.m.i..

Dei prodotti utilizzati dovrà essere depositata scheda tecnica e di sicurezza presso i nidi.

6. attivazione di un numero di telefono cellulare dedicato per entrambe le strutture

Art. 4.2 Calendario e orari

I Nidi funzioneranno tutti i giorni feriali dell'anno dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 18.00. La chiusura delle strutture è prevista solo per i giorni festivi e per il mese di agosto.

Art. 4.3 Formazione graduatoria e rette

La valutazione delle domande e la relativa graduatoria verrà effettuata dall'Ufficio Servizi alla Persona del Comune in base alle disposizioni fissate dal Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n.46 del 04/11/2021.

Le rette di frequenza verranno introitate dal Comune dietro presentazione dell'elenco delle presenze che la ditta documenterà alla fine di ogni mese.

La Stazione Appaltante comunicherà all'Impresa Aggiudicataria l'elenco dei bambini iscritti al servizio prima dell'inizio di ogni anno scolastico ed eventuali inserimenti di bambini in lista d'attesa durante l'anno.

Art. 4.4 Locali, utenze, arredi e attrezzature

Il Comune per l'attuazione del servizio mette a disposizione:

- 1) i locali siti in Via S. Pellico n.18 annessi alla Scuola dell'Infanzia di Eremo
- 2) i locali siti in via Maggolini n.10, annessi alla Scuola dell'Infanzia di Buscoldo

Entrambi i locali sono in possesso dei requisiti strutturali previsti dalla Legge (autorizzazione al funzionamento).

Il Comune fornirà a sua cura e spese l'acqua calda, elettricità e riscaldamento, nonché ogni altra fonte di energia necessaria.

Inoltre, compete al Comune:

1. la fornitura degli arredi di base necessari al servizio;
2. la manutenzione straordinaria dell'immobile, degli arredi, degli elettrodomestici e dei giochi esterni, esclusi i lavori necessari alla riparazione di eventuali danni provocati dal personale del soggetto gestore.

Le attrezzature tecniche adeguate e gli arredi saranno consegnati con apposito verbale alla ditta aggiudicataria.

Ad ogni effetto di Legge, la titolarità della gestione dei Nidi resta in capo al Comune di Curtatone.

Art. 4.5 Servizio di ristorazione

Il servizio fornitura e preparazione pasti verrà gestito dalla Ditta aggiudicataria del servizio ristorazione scolastica.

Il costo è ad intero carico del Comune. Nel costo del servizio mensa non è prevista l'erogazione del pasto al personale in servizio (educatori e ausiliari).

Art. 4.6 Smaltimento rifiuti

I rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti rispettando tassativamente la differenziazione degli stessi prevista dalla raccolta pubblica urbana (es. umido organico, vetro e lattine, carta, plastica, secco non riciclabile) e convogliati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.

È tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, bagni). Qualora si verificassero otturazioni o altri malfunzionamenti degli scarichi causati dallo smaltimento improprio di rifiuti, i costi per il ripristino degli scarichi saranno totalmente a carico dell'Impresa Aggiudicataria.

Sono a carico dell'Impresa Aggiudicataria gli oneri relativi alla gestione ed organizzazione dei rifiuti anteriormente al loro conferimento nei cassonetti (es. sacchetti, contenitori interni, ecc.). L'Impresa Aggiudicataria si impegna a rispettare le disposizioni comunali vigenti in materia di raccolta differenziata nonché a collaborare e sostenere le iniziative di raccolta differenziata.

ART. 5

PROGETTO PEDAGOGICO E SCHEMA ORGANIZZATIVO DI BASE

L'appaltatore si impegna al rispetto della legislazione vigente in materia di Asili Nido, della normativa emanata dalla Regione Lombardia, con particolare riferimento agli standard gestionali e strutturali tuttora vigenti, nonché del Regolamento degli Asili Nido del Comune di Curtatone e di altre disposizioni che potranno essere emanate al riguardo.

La ditta appaltatrice deve predisporre:

- la progettazione annuale delle attività, dei tempi e delle modalità tecniche di gestione del servizio. Tale progetto deve contenere i riferimenti scientifico-pedagogici a cui fa riferimento, gli orientamenti cui intende attenersi e gli elementi metodologici; inoltre, vanno esplicitate le finalità educative del servizio;
- la modalità di ambientamento dei bambini;
- la composizione dei gruppi dei bambini in base all'orientamento pedagogico;
- la proposta dell'articolazione tipo della giornata al nido con relativa strategia educativa;
- l'organizzazione di angoli e/o spazi interni ed esterni alla sezione e relativi materiali didattici ed attività;
- l'organizzazione e qualificazione dei momenti del pasto, cambio e del sonno;
- le modalità e l'organizzazione dei rapporti asilo nido – famiglia (colloqui, riunioni di gruppo, contatti giornalieri...);
- la capacità organizzativa generale del servizio: turnazioni, presenza del personale, integrazione del personale educativo, ed ausiliario, rapporto settimanale ore frontali con i bambini / ore di programmazione;
- la fissazione di criteri di sostituzione del personale assente per malattie brevi. Nella gestione dei servizi l'affidatario si obbliga all'osservanza del progetto pedagogico presentato in sede di gara che forma parte integrante e sostanziale del rapporto contrattuale.

ART. 6

RAPPORTO NUMERICO E TIPOLOGIA DEL PERSONALE

In ottemperanza agli standard di personale previsti dalla normativa regionale vigente, l'Appaltatore garantirà per l'intero orario di apertura del servizio il rapporto numerico minimo di personale/bambini, in relazione al numero dei bambini presenti, garantendo quindi il seguente modulo organizzativo:

- 1 coordinatore psico-pedagogico responsabile, con compiti di organizzare le prestazioni oggetto dell'appalto (oltre quelli previsti per legge);
- numero di operatori socio-educativi necessari come stabilito dalla delibera di Giunta Regione Lombardia n. 20943 del 16/2/2005 per i servizi educativi;
- numero di ausiliari, come stabilito dalla delibera di Giunta Regione Lombardia n.20588 del 11/2/2005;

Il numero di educatori di asilo nido e degli ausiliari dovrà essere indicato nel progetto presentato in sede di offerta.

Il funzionamento dell'asilo nido comunale deve essere assicurato da personale educativo e da personale addetto ai servizi ausiliari in possesso dei requisiti fissati dalla normativa vigente regionale e nazionale in materia.

All'inizio dell'anno scolastico l'Impresa Aggiudicataria deve inviare alla Stazione Appaltante l'elenco nominativo di tutto il personale impegnato nel servizio (educativo ed ausiliario), le specifiche mansioni e il titolo professionale.

Ogni variazione che dovesse intervenire in corso d'anno educativo dovrà essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante

L'Impresa Aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente – qualora lo standard programmatico previsto risultasse alterato, nonché di quello che dovesse risultare inadatto allo svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica verifica della Stazione Appaltante.

A tal fine si chiede di predisporre e comunicare le modalità di sostituzioni che garantiscano in tempi brevi e certi il reclutamento del personale.

Il personale impiegato deve:

- garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati, mantenere nei confronti dell'utenza un contegno corretto e riguardoso, essere a conoscenza dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con particolare riguardo alle mansioni da svolgere ed agli orari di lavoro;
- mostrare capacità e disponibilità a lavorare in gruppo con i colleghi, nonché capacità e attitudine alla relazione con i bambini, alla loro sorveglianza e cura;
- essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria se e nei modi richiesti e prescritti dalle norme vigenti per il profilo professionale ricoperto;
- assicurare il pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, garantendo la segretezza professionale per le informazioni relative agli utenti di cui dovesse venire a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- avere cura adeguata della propria igiene personale e del vestiario (disponendo di avere sempre un ricambio presso la struttura).

In caso di mancanze nei doveri di servizio da parte del personale impiegato, la Stazione Appaltante può chiedere, con nota motivata, che uno o più addetti vengano sospesi dallo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto. L'Impresa Aggiudicataria provvede, ordinariamente entro 10 giorni dalla richiesta, salvo che la richiesta della Stazione Appaltante non motivi la sospensione immediata dal servizio. Nelle more delle procedure di allon-

tanamento dal servizio affidato di detto personale, l'Impresa Aggiudicataria si attiene alle procedure previste dallo Statuto dei diritti dei lavoratori e alle norme contrattuali vigenti nel comparto, ferme sempre la responsabilità e le eventuali sanzioni all'Impresa Aggiudicataria derivanti dal comportamento del proprio personale, anche nelle more dell'esecuzione del provvedimento.

6.1 Coordinamento pedagogico

L'attività di coordinamento dovrà essere assicurata dall'Impresa Aggiudicataria attraverso la figura del Coordinatore Pedagogico, così come regolamentato dalle norme vigenti previste in materia, in possesso del diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale:

- LM-50 Programmazione Gestione dei servizi educativi
- LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua
- LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education
- L-19 della laurea in scienze dell'educazione/formazione, psicologiche o sociologiche
- E' ammesso a questo ruolo anche l'operatore socio educativo con un'esperienza in servizio di almeno cinque anni

Oltre ai requisiti previsti dalla normativa, è richiesta un'adeguata e documentabile esperienza di coordinamento in servizi analoghi di almeno cinque anni.

Il Coordinatore Pedagogico si rapporterà in modo continuativo con il Servizio Comunale competente per ogni questione inerente alla gestione degli asili nido comunali.

Al Coordinatore Pedagogico sono attribuiti compiti organizzativi di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di monitoraggio e

documentazione delle esperienze nonché di promozione e valutazione della qualità del servizio e di complessiva conduzione pedagogica del servizio erogato.

Al termine e durante l'anno scolastico il Coordinatore Pedagogico dispone appositi report e relazioni da inviare all'Area Servizi alla persona del Comune che avranno anche il compito di controllare e verificare la corretta attuazione del progetto pedagogico e di intervenire ponendo in essere le azioni correttive necessarie.

6.2 Operatori socio-educativi

Gli educatori concorrono mediante il loro operato al conseguimento degli obiettivi di armonico sviluppo psicofisico e di socializzazione dei bambini, nonché dell'integrazione con l'azione educativa della famiglia, attraverso le seguenti attività quotidiane:

- Gestione delle attività educative quotidiane e della relazione educativa con gli utenti;
- Funzioni di igiene, pulizia e somministrazione dei pasti;
- Partecipazione ai momenti di verifica e discussione circa l'andamento dei casi e delle attività;
- Coinvolgimento delle famiglie nel lavoro educativo;
- Raccolta sistematica, mediante osservazioni sui bambini, di elementi utili alla valutazione e verifica degli interventi educativi.

Gli educatori in servizio dovranno essere inquadrati come operatori socio-educativi e dovranno quindi essere in possesso, così come regolamentato dalle norme vigenti previste in materia, dei seguenti requisiti:

- diploma di maturità magistrale/liceo psico-pedagogico
- diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio
- diploma di dirigente di comunità
- diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantile
- operatore servizi sociali e assistente per l'infanzia
- vigilatrice di infanzia
- puericultrice
- laurea in Scienze dell'educazione o della formazione, psicologia, sociologia
- educatore professionale socio-pedagogico in possesso del diploma di laurea classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione ad indirizzo specifico per servizi per l'infanzia
- LM-50 Programmazione e gestione servizi educativi
- LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua
- LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education
- Laurea in scienze dell'educazione/formazione, psicologiche o sociologiche

6.3 Addetti ai servizi ausiliari

L'impresa Aggiudicataria si obbliga a garantire, mediante personale addetto ai servizi ausiliari, le pulizie e il riordino dei locali, dei materiali e di tutti gli spazi assegnati per la gestione del servizio, così come descritto all'art.4.1 - punto 5 e in applicazione delle procedure di tutela della garanzia dell'igiene prescritte dalla normativa vigente in materia.

Il personale addetto ai servizi ausiliari deve essere formato per:

- garantire la qualità strutturale e igienica degli ambienti (pulizia, sanificazione, riordino, controllo e cura di ambienti e arredi);
- garantire l'igiene e la sanificazione di materiali didattici e degli oggetti personali dei bambini (es. ciucci, giochi, biberon ecc.);
- controllare lo stato di manutenzione delle attrezzature e degli strumenti di lavoro;
- predisporre materiali ed allestire spazi per le attività educative/didattiche;
- garantire il supporto necessario per lo svolgimento dell'attività educativa;
- collaborare con il personale educativo, affiancandolo e supportandolo per lo svolgimento sia dei momenti di cura (cambio, pasto, sonno, attività) che di vigilanza dei bambini;
- attuare un'attenta sorveglianza dei bambini all'interno del Servizio educativo, mantenendo un comportamento rispettoso, vigile e disponibile nei loro confronti, prevenendo anche eventuali situazioni di rischio o difficoltà;
- mantenere un comportamento rispettoso e disponibile nei confronti dei familiari dei bambini;
- attenersi scrupolosamente a comportamenti di riservatezza nei confronti dei bambini, evitando assolutamente di comunicare dati personali a persone che non sono autorizzate dai genitori e dal Servizio;
- collaborare alle operazioni relative alla sicurezza.

SEZIONE II – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 7

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E REFERENTE DELL'APPALTATORE DEL CONTRATTO

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.
3. Almeno dieci giorni prima dell'inizio della prestazione l'appaltatore è tenuto a individuare, formalmente nominare e comunicare via PEC alla stazione appaltante il nominativo del Responsabile del Servizio per l'appaltatore, il quale dovrà essere costantemente reperibile per posta elettronica e per telefono per tutto il periodo contrattuale durante tutto l'orario di servizio di tutti i giorni di esecuzione del servizio stesso. Ogni variazione del Responsabile del Servizio dovrà essere formalmente comunicata alla stazione appaltante via PEC con un congruo anticipo (di almeno dieci giorni, salvo cause di estrema urgenza).
4. Il Responsabile del Servizio sarà anche il primo referente dell'appaltatore per tutta l'ordinaria gestione dei rapporti tra stazione appaltante ed appaltatore.

Nello specifico, il Responsabile del servizio è tenuto a:

- a) Partecipare agli incontri con l'Amministrazione preventivi all'inizio del servizio e ogni volta che, successivamente, l'Amministrazione lo ritenga opportuno;
- b) Collaborare fattivamente con gli uffici comunali competenti per la gestione complessiva del servizio;
- c) Verificare l'andamento del servizio da un punto di vista organizzativo e operativo, rispondendo della gestione;
- d) Comunicare al Direttore dell'Esecuzione tutti gli eventi significativi.

ART. 8

AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.
4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.
5. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
6. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

ART. 9

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 106 D.lgs.50/2016.

2. In particolare, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà, come previsto al comma 12 dell'art. 106 del Codice, nel corso dello svolgimento contrattuale, di modificare la richiesta di servizio, in aumento o in diminuzione, in relazione alle variazioni che si possono determinare in particolare riguardo alle richieste dell'utenza o per ottemperare a disposizioni legislative con carattere cogente al momento non emanate.

ART. 10

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. La sospensione è disposta dal RUP o, nei casi di cui all'art. 107, comma 1, D.lgs.50/2016 e s.m.i. dal Direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, compilando apposito verbale sottoscritto dall'appaltatore ed inviato al RUP.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e non comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali. All'appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopraddetto.

2. Nel caso di sospensioni che superino 1/4 del periodo di esecuzione contrattuale e comunque sei mesi complessivi, è facoltà dell'appaltatore chiedere lo scioglimento del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'amministrazione si opponga allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati ex art.107, comma 2, D.lgs.50/2016 e s.m.i.

ART. 11

OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art.6.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivalgono, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

4. L'appaltatore, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato ha l'obbligo di uniformarsi alle leggi ed ai regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente appalto, a quanto previsto dal presente CSA nonché alle istruzioni che gli vengano comunicate per iscritto dalla stazione appaltante.

5. La gestione del servizio oggetto del presente appalto viene effettuata dall'appaltatore in proprio nome, per proprio conto e a rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.

6. In particolare, l'appaltatore è tenuto a:

- a) assumersi tutti gli oneri, nessuno escluso, relativamente alla attività gestionale necessaria per l'espletamento del servizio;

- b) informare tempestivamente il Comune di Curtatone di eventuali incidenti occorsi durante l'espletamento del servizio appaltato che ne rallentino/blocchino/impediscono l'espletamento anche solo temporaneamente;
- c) trasmettere al comune l'elenco nominativo del personale impiegato per il servizio e munire gli stessi di apposito distintivo di riconoscimento riportante anche gli estremi dell'impresa affidataria del servizio;
- d) munire il Responsabile del Servizio e/o elementi del personale di telefono cellulare o di altro mezzo che ne garantisca reperibilità e/o rintracciabilità, in caso di necessità e/o emergenza, durante gli orari di servizio. I numeri telefonici di reperibilità devono essere messi a disposizione del comune. I costi derivanti dalla dotazione di dispositivi cellulari sono a completo carico dell'appaltatore;
- e) assicurare il rispetto degli orari previsti per l'accesso al servizio per i quali verrà richiesto report mensile agli Enti gestori comprovanti la corretta esecuzione del servizio;
- f) sostenere tutte le spese non elencate, ma necessarie alla regolare e completa attuazione dei servizi oggetto dell'appalto;
- g) gestire un'adeguata struttura organizzativa per gli adempimenti amministrativi e contabili;
- h) assumersi ogni responsabilità relativamente a sinistri che possano colpire persone o cose nel corso della gestione del servizio, lasciandone completamente indenne l'appaltante;
- i) rispettare gli obblighi previsti dal "CODICE DI COMPORTAMENTO" pubblicato sul sito della Amministrazione Trasparente del comune di Curtatone (<https://bit.ly/3HWi3lh>) che, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.62/2013 vengono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa appaltatrice;
- j) presentare al Comune di Curtatone gli eventuali aggiornamenti della documentazione consegnata all'avvio del servizio;
- k) osservare tutte le disposizioni di legge nazionali o regionali e i regolamenti in vigore ed adeguarsi a quanto eventualmente emanato durante il periodo contrattuale (comprese le norme regolamentari del Comune e le ordinanze sindacali), specialmente quanto riguardante aspetti igienico sanitari-di sicurezza del personale e degli utenti, o comunque attinenti ai servizi oggetto dell'appalto.

7. L'appaltatore è tenuto a eseguire il servizio conformemente a quanto disposto nell'offerta tecnica che costituisce, a tutti gli effetti normativi e legislativi, obbligo contrattuale.

ART. 12

OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. L'Amministrazione mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento per assicurare unitarietà e qualità degli interventi e in particolare provvederà per tramite del proprio Responsabile Unico del Procedimento o, se nominato, del direttore dell'esecuzione del contratto:

- a) all'analisi della domanda generale riferita al servizio;
- b) alla programmazione dello stesso in riferimento alle domande di iscrizione nei diversi anni scolastici;
- c) alla valutazione dei casi riconducibili ai servizi;
- d) alla determinazione dei criteri e delle modalità di rapporto con l'utenza;
- e) alla verifica degli interventi;
- f) ai rapporti con altre Amministrazioni Pubbliche in relazione a profili programmatori e di garanzia per l'utenza (fatti salvi i profili operativi del servizio, comunque rientranti nelle competenze dell'appaltatore);

- g) alle determinazioni in ordine alle prestazioni con riferimento all'utenza (eventuale cessazione, modifiche, ecc.);
2. L'Amministrazione svolgerà le attività di propria competenza, indicate agli ultimi tre punti dell'elenco di cui sopra, in sinergia e collaborazione con il coordinatore indicato dall'appaltatore.
 3. L'Amministrazione si impegna altresì ad una continua collaborazione con il coordinatore del servizio all'interno della ditta, al fine di un ottimale svolgimento delle attività.
 4. L'Amministrazione può effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli alle condizioni.

ART. 13

CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. Le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte ed in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato.
3. La vigilanza e il controllo sul servizio competono al Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), che li eserciterà di norma con almeno due momenti di verifica annuale. A tal fine:
 - a) potrà utilizzare, con la più ampia discrezionalità, le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
 - b) potrà accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto;
 - c) potrà effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione;
 - d) potrà verificare la regolare esecuzione dei compiti in capo ai singoli addetti, il comportamento dei quali deve sempre essere corretto e adeguato alla tipologia del servizio richiesto e del singolo utente;
 - e) potrà verificare la puntualità e completezza del servizio, e la sua corrispondenza con la quanto indicato nel presente capitolato;
 - f) potrà verificare la corrispondenza delle caratteristiche dei mezzi e degli strumenti utilizzati con quelle richieste dal Capitolato e la piena osservanza delle vigenti norme in tema di sicurezza sul lavoro;
4. L'appaltatore è tenuto, per una migliore funzionalità del controllo, a fornire al Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) tutta la collaborazione necessaria.
5. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e le invia all'indirizzo PEC fornito dall'appaltatore. Quest'ultimo è chiamato a risponderne alla stazione appaltante, in forma scritta e nel termine di 5 giorni lavorativi rispetto alla data di ricezione, evidenziando le azioni correttive che intende realizzare per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art.16.
6. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
7. Nell'ottica della completa collaborazione dell'appaltatore con l'Amministrazione Comunale nella valutazione del servizio prestato, lo stesso, per ciascun anno scolastico, garantisce:

Entro la fine di agosto:

- Partecipazione del Coordinatore all'incontro di programmazione e organizzazione dei servizi.

Per l'inizio del servizio:

- Dotazione ai propri operatori del cartellino di identificazione;
- Presentazione del programma e dei calendari delle attività di formazione del personale.

Entro metà dicembre

- Presentazione di una scheda sintetica di commento sull'andamento complessivo dei servizi, anche con rilevazione degli eventuali problemi emersi durante il servizio;
- Partecipazione del Coordinatore agli incontri di verifica in itinere relativi all'andamento del servizio anche con rilevazione degli eventuali problemi emersi durante il servizio.

Entro fine maggio:

- Presentazione di una scheda sintetica conclusiva di commento sull'andamento complessivo dei servizi, anche con rilevazione degli eventuali problemi emersi durante il servizio;
- Partecipazione del Coordinatore agli incontri di verifica finale relativi all'andamento del servizio anche con rilevazione degli eventuali problemi emersi durante il servizio.

8. Il settore di riferimento dell'Amministrazione Comunale potrà convocare, nel corso dell'anno scolastico, riunioni di verifica con il personale incaricato.

9. Si precisa che non potrà essere richiesto dall'appaltatore alcun compenso aggiuntivo per le ore dedicate agli incontri di verifica previsti al comma 7 in quanto dovranno rientrare nel monte ore stabilito nella programmazione.

ART. 14

VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 116, D.lgs.50/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, si applica l'art.48, commi 17 e 18, D.lgs.50/2016.

ART. 15

SUBAPPALTO

1. Il subappalto per le attività richieste dal servizio è vietato in quanto richiedono una regia organica e coordinata possibile facente capo ad un unico soggetto gestore del servizio, non rilevandosi alcuna possibilità che l'obbligazione possa essere eseguita, anche parzialmente, da un soggetto terzo a proprio rischio, con propria manodopera, mezzi e materiali.

ART. 16

PENALI

1. Tutte le infrazioni agli obblighi che derivano disposizioni legislative e regolamentari, da ordinanze municipali e dal presente capitolato e che saranno accertate dal RUP e/o dal Direttore dell'esecuzione, se nominato, verranno comunicate tramite PEC al prestatore del servizio che dovrà entro sette giorni produrre eventuali controdeduzioni sempre tramite PEC.

2. Qualora, nel termine stabilito nel comma precedente, non dovessero arrivare da parte dell'appaltatore controdeduzioni, o queste non fossero ritenute congrue, a insindacabile giudizio della stazione appaltante, potrà essere applicata una penale.

3. Nel caso in cui la stazione appaltante stabilisca l'applicazione di una penale, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali, ovvero a trattenerlo dalla garanzia definiti-

va di cui all'art.29 del presente capitolato. In questo secondo caso resta salvo l'obbligo, da parte dell'appaltatore, di re-integrare la garanzia definitiva all'ammontare previsto per l'appalto.

4. In particolare, per le seguenti inadempienze, salvo non siano dipese da causa di forza maggiore non imputabili in alcun modo al prestatore di servizio, sono previste le seguenti sanzioni:

a) mancata effettuazione del servizio per un giorno per responsabilità della Ditta: verrà applicata una penale pari a € 500 per ogni giorno, salvo che la non effettuazione sia determinata da cause di forza maggiore, accertabili ed accertate;

b) comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: € 1.000,00 per ogni singolo evento.

Il perdurare del comportamento scorretto o sconveniente o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato;

c) la non sostituzione del personale nel rispetto del capitolato € 500,00 per ogni mancata sostituzione;

d) altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili alla ditta: € 500,00 per ogni disservizio;

e) inosservanza di disposizioni riguardanti il servizio svolto e in difformità dall'offerta tecnica: € 500,00;

f) sostituzione di personale adibito al servizio, effettuata per esigenze organizzative della ditta in mancanza della prescritta comunicazione alla Amministrazione Comunale e della relativa documentazione: € 500,00.

g) Per qualsiasi altra infrazione e/o violazione delle norme contenute nel capitolato, salvo quanto previsto da questo articolo, potrà essere assegnata una sanzione rapportata alla gravità, il cui valore va da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00.

5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.31 del presente capitolato, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

6. In caso di inadempimento parziale ripetuto, di inadempimento totale o comunque tale da pregiudicare l'espletamento del servizio, il contratto potrà essere rescisso e l'amministrazione contraente provvederà all'incameramento della garanzia definitiva e all'applicazione di una penale pari a un quinto dell'importo contrattuale, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

8. L'applicazione della penale non estingue eventuali rivalse da parte dell'Amministrazione Comunale e/o di terzi, per danni provocati dalle infrazioni o dalle inadempienze stesse.

ART. 17

SCIOPERI E INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

1. L'impresa appaltatrice non potrà sospendere il servizio assegnato o rifiutarsi di effettuare le prestazioni richieste dal comune di Curtatone.

2. Trattandosi di servizio di pubblica utilità (legge 146/90) nel caso di scioperi del personale dell'impresa aggiudicataria è comunque sempre in carico della stessa l'intero rischio della copertura del servizio concordato, indipendentemente dalle cause che lo hanno pro-

dotto, senza eccezione alcuna e quindi il servizio non potrà essere sospeso per alcun motivo, ivi compresi eventuali fermi di autoveicoli per l'espletamento del servizio.

3. Qualora la sospensione o l'abbandono derivino da cause di forza maggiore (es. emergenza neve o altre condizioni meteorologiche avverse, dissesti stradali, calamità naturali. ecc.) l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione all'ente appaltante.

ART. 18

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Le attività di verifica di conformità, ex art.102, D.lgs.50/2016 sono dirette a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

2. L'appaltatore deve mettere a disposizione, a proprie cure e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il RUP/Direttore dell'esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'appaltatore.

3. La verifica di conformità, o, se sotto la soglia definita dall'art.102, D.lgs.50/2016, il Certificato di regolare esecuzione, è conclusa non oltre 6 mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

4. Il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione viene trasmesso per accettazione all' Appaltatore, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento. All'atto della firma l'Appaltatore può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

5. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

6. Il Certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi 2 anni dalla sua emissione.

SEZIONE III – TUTELE E SICUREZZA

ART. 19

TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'appaltatore e i suoi subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

ART. 20

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Al personale impiegato nel servizio oggetto dell'appalto dovranno essere applicate le disposizioni legislative ed i Contratti Collettivi Nazionali e/o decentrati di categoria.

2. L'aggiudicatario dovrà praticare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai suddetti contratti; ciò anche se l'aggiudicatario non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni sua altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

3. L'Aggiudicatario è tenuto ad assicurare il personale impiegato ai fini previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici in conformità alle disposizioni di legge in materia.

4. Il servizio oggetto dell'appalto è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione potrà senz'altro sostituirsi nell'appaltatore per l'esecuzione di ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

5. Il servizio deve essere considerato quale servizio pubblico essenziale e pertanto rientra nelle previsioni di cui alla Legge n. 146/1990: "Norme sull'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati".

ART. 21

CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 20 del presente capitolato, trovano applicazione le disposizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto in base a quanto identificato dagli articoli 30, 50, 51 e 105 del D.lgs.50/2016. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità d'appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

3. Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità d'appalto non viene incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

ART. 22

CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE

1. Avendo riguardo alle disposizioni richiamate dall'art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, in caso di cambio di gestione dell'appalto si stabilisce per l'appaltatore l'obbligo di effettuare un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, per permettere di attuare un percorso finalizzato alla promozione della stabilità occupazionale e del livello retributivo complessivo del personale impiegato nella gestione uscente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore o collaboratore. Fermo restan-

do quanto stabilito dall'art. 19 del presente Capitolato, se sono previste cessazioni connesse al cambio appalto il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti, garantita ai soli fini economici la conservazione della anzianità maturata. Se il confronto produce accordo tra le parti esse sottoscrivono il relativo verbale. In caso di dissenso le parti redigono un verbale di mancato accordo dove, tra l'altro, l'appaltatore indica i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non assume il personale precedentemente impiegato nell'appalto. In entrambi i casi copia del verbale è inviato dall'appaltatore alla stazione appaltante prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto.

2. Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell'offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività dell'operatore economico, in relazione a quanto indicato in offerta. La documentazione prodotta in sede di gara ed eventualmente anche quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruità dell'offerta costituiscono precisa obbligazione contrattuale. In questi casi l'aggiudicatario effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell'appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Tale confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L'accordo tra le parti dovrà essere trasposto in un verbale sottoscritto dalle parti medesime. In caso di dissenso, le parti redigeranno un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'aggiudicatario sarà tenuto a indicare i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell'appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi, l'aggiudicatario invia copia del verbale all'amministrazione aggiudicatrice.

3. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'"Elenco del personale", allegato al presente capitolato (Allegato C).

4. Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di partecipazione alla procedura d'appalto in oggetto, in applicazione dell'art. 100, comma 2, D.lgs.50/2016. La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola.

5. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante. Ciò posto, l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale com-

misurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall'art.16 del presente capitolato.

ART. 23 SICUREZZA

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.lgs.81/2008 e s.m.i.
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari per garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'appaltatore si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

SEZIONE IV – DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 24 REVISIONE DEI PREZZI DEL SERVIZIO

1. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico a che le prestazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell'eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse è ammessa la revisione del prezzo, in base all'art.29 del D.L.4/2022 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La revisione del prezzo può essere richiesta decorsi almeno 12 mesi dall'avvio dell'esecuzione del contratto o dall'ultima revisione del prezzo.
2. Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi/manodopera che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al tre per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, trasmette apposita istanza alla stazione appaltante.
3. Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di verificare la sussistenza delle variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi/manodopera che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo aggiornato per l'esecuzione del servizio, riconosciuta ai fini del mantenimento dello standard qualitativo del servizio che decorrerà dal mese successivo all'accogliendo.
4. La revisione del prezzo verrà ammessa solo qualora la variazione dell'indice di riferimento, in aumento o in diminuzione, ecceda il 3% rispetto all'indice base. In tal caso si procederà alla revisione del prezzo, in aumento o in diminuzione, in misura pari al 75 per cento di detta eccedenza.

5. L'incremento percentuale della revisione non può in ogni caso essere superiore all'indice ISTAT FOI generale relativo allo stesso periodo per il quale è richiesta la revisione.
6. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
7. Nel caso di variazione del costo della manodopera verrà presa a riferimento la variazione del costo del lavoro sulla base delle tabelle emesse dalla Provincia di Mantova relative al CCNL per i lavoratori e le lavoratrici delle cooperative sociali. Laddove non vi fossero tabelle aggiornate specifiche per la provincia di Mantova si potranno usare in alternativa quelle nazionali.
8. La revisione dei prezzi si applica, oltre che per la durata contrattuale, anche alle eventuali proroghe contrattuali.

ART. 25

MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo netto spettante all'appaltatore ogni mese, sulla base di quanto determinato nel precedente art.3, fatto salvo quanto previsto in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
2. I pagamenti sono disposti previo accertamento tecnico-contabile della regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, D.Lgs.50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni (corrispettivo) è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.lgs.50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
5. In conformità all'art. 30, comma 6, D.lgs.50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detrando il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
6. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al

raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

7. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo. All'esito positivo della verifica di conformità, il responsabile del procedimento rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

8. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

9. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

ART. 26

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatta salva l'espressa autorizzazione del Comune di Curtatone.

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, D.lgs.50/2016, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare.

ART. 27

OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.

2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010:

“Art. [XX] – Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

l. L'impresa [XX], in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa [XX] nell'ambito del contratto sottoscritto con la stazione appaltante di [XX] identificato con il CIG [XX]/, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa [XX], in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa [XX], si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa [XX], in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa [XX], si impegna ad inviare copia del presente contratto alla stazione appaltante”.

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Mantova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziari e procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara.

ART. 28

OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o di altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola:

“Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente al Comune di Curtatone ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.

SEZIONE V – OBBLIGHI ASSICURATIVI

ART. 29

GARANZIA DEFINITIVA

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103, D.lgs. n. 50/2016.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 31/2018 del MISE. Ai fini di semplificazione delle procedure alla stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Mantova".
6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M.31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.
7. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 C.C. e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.
8. Le fidejussioni/polizze dovranno essere rese in favore del comune di Curtatone e intestate all'appaltatore; inoltre, dovranno essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.
9. La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.lgs.385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161, D.lgs.58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
10. La garanzia dovrà avere validità temporale fino alla emissione del Certificato di Regolare Esecuzione/Verifica di Conformità e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
11. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
12. L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
13. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.

14. In caso di inadempienze dell'Appaltatore per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

ART. 30 OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

2. Conseguentemente, l'appaltatore esonera la stazione appaltante, che riveste esclusivamente funzioni tecnico-amministrative, da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse contro i medesimi essere intentata. In questa responsabilità è compresa quella relativa agli infortuni del personale addetto al servizio che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito, anche in materia di sicurezza e salute, in relazione al D.lgs.81/2008.

3. L'appaltatore sarà ritenuto unico responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

4. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.

5. Le polizze devono essere presentate prima della stipula del contratto e comunque prima dell'avvio del servizio, valevoli per un periodo pari alla durata del contratto stesso. In particolare le polizze da presentare all'amministrazione dovranno avere un massimale di almeno:

- a) Euro 5.000.000,00 RCT per sinistro;
- b) Euro 3.500.000,00 RCT per danni a persone;
- c) Euro 2.500.000,00 RCT per danni a cose o animali;
- d) Euro 5.000.000,00 RCO per sinistro;
- e) Euro 3.500.000,00 RCO per danni a persone.

6. In alternativa alla stipulazione delle polizze testè descritte, l'aggiudicataria potrà dimostrare l'esistenza di una polizza per responsabilità civile già attivata, avente medesime caratteristiche indicate per le singole specifiche. In tal caso, in appendice alla stessa deve essere prodotto un documento che espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi svolti per conto dell'amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero dei sinistri nonché al limite annuo per danni. Tali polizze dovranno coprire l'intero periodo del servizio.

7. Per il tipo di appalto si richiedono esplicitamente e preventivamente le seguenti estensioni di garanzia:

- a) RCT danni alle cose di terzi trovatesi nell'ambito di esecuzione delle attività assicurate;
- b) RCO danno biologico.

8. Le garanzie devono essere estese anche a favore dei lavoratori parasubordinati ex D.L.38/2000

9. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio unitamente alla dichiarazione con la quale solleva la stazione appaltante da

ogni responsabilità civile e penale per danni arrecati nell'esercizio dell'attività del servizio a persone e/o cose terze.

La mancata consegna della qui definita documentazione comporta la decadenza dell'aggiudicazione.

Resta inteso che i massimali non costituiscono limitazione alcuna della responsabilità dell'appaltatore nei confronti del comune di Curtatone e/o dei danneggiati.

SEZIONE IV – NORME TERMINATIVE DEL CONTRATTO

ART. 31

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108, D.lgs.50/2016.

2. Il committente, nei casi di seguito previsti a titolo esemplificativo e non esaustivo, nonché nei casi presenti in altri articoli del presente capitolato, laddove ricorrano i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, D.lgs.50/2016 può procedere alla risoluzione del contratto, senza che l'appaltatore possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere, previa regolare diffida ad adempiere:

- a) ingiustificata sospensione del servizio, sospensione reiterata, abbandono o mancata effettuazione della gestione del servizio stesso da parte dell'appaltatore, salvo motivi di forma maggiore non dipesi dalla volontà dello stesso;
- b) subappalto non autorizzato;
- c) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 5 giorni dal termine previsto contrattualmente;
- d) mancato rispetto ripetuto e non regolarizzato degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi per il personale, o anche solo parte del personale, addetto al servizio;
- e) assenza delle coperture assicurative previste agli art. 29 e 30 del presente capitolato o di altra documentazione esibenda a norma di quanto previsto nel presente capitolato;
- f) mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza;
- g) gravi mancanze rispetto agli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- h) impedimento in qualsiasi modo dell'esercizio del potere di controllo da parte del comune, secondo quanto definito nell'art. 13 del presente capitolato, ovvero riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 13 del presente capitolato;
- i) qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 89, comma 9, D.lgs.50/2016, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
- j) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 16, comma 6, del presente capitolato, ovvero quando siano state comminate ripetute penalità per violazione dei patti contrattuali o delle disposizioni di legge e/o dei regolamenti relativi al servizio, formalmente sanzionate dal comune con l'applicazione di almeno 3 penalità di qualsiasi importo;
- k) violazione dell'obbligo di sollevare e tenere indenne la stazione appaltante da qualsiasi azione o pretesa di terzi;

- l) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto o comunque l'esecuzione del servizio in difformità rispetto all'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- m) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati ed alle altre condizioni stabilite;
- n) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- o) frequente e reiterata violazione del rispetto degli orari per quanto concerne l'inizio e la fine del servizio.

3. L'appalto, inoltre, sarà da intendere risolto di diritto ai sensi dell'art.1456 del C.C. salvo il diritto del committente di pretendere il risarcimento dei danni subiti nei casi qui di seguito elencati (in modo esemplificativo e non esaustivo):

- a) in caso di cessazione di attività da parte dell'appaltatore, ovvero fallimento;
- b) accertamento di dichiarazioni non veritiere rilasciate in sede di gara;
- c) in caso di cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, comprendendo tra questi le ditte consociate, in violazione dell'art.26 del presente capitolato;
- d) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate, o grave negligenza;
- e) sopravvenute cause di esclusione o cause ostative legate alla legislazione anti-mafia;
- f) mancato utilizzo dello strumento del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ovvero movimentazione dei c/c indicati per le operazioni da parte di soggetti non indicati/abilitati in sede di contratto ovvero movimentazioni su c/c non indicati in sede di contratto;
- g) in caso di non ottemperanza agli obblighi di condotta previsti dal D.P.R.62/2013, "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art.2, comma 3, dello stesso D.P.R.
- h) qualora l'appaltatore, con le sue inadempienze nei confronti dei propri dipendenti, ponga in essere i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 C.C.

4. Nei casi di cui al presente articolo, il comune di Curtatone ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto con diritto al risarcimento dei danni e incameramento della cauzione definitiva quale risarcimento, fatta salva l'eventuale richiesta di ulteriori risarcimenti per i danni subiti, qualora la cauzione non fosse adeguata allo scopo. La risoluzione del contratto dovrà sempre essere preceduta da formale contestazione di addebito, inviata all'appaltatore tramite la PEC da questi comunicata, con l'indicazione di un termine non inferiore a 8 giorni per eventuali controdeduzioni.

5. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

6. Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il comune di Curtatone potrà rivalersi su eventuali crediti dell'impresa.

7. È in ogni caso riconosciuta all'amministrazione la facoltà di chiedere all'aggiudicatario la corresponsione dell'importo delle penali previste dal presente capitolato.

ART. 32 ESECUZIONE IN DANNO

1. Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'amministrazione potrà ordinare ad

altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'amministrazione.

2. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

3. Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni che possano essere derivati all'amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

ART. 33 RECESSO

1. Il comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e nei termini ex art.109, D.lgs.50/2016.

2. Il comune ha inoltre la facoltà di recedere dal contratto quando si concretizzano le circostanze di cui al successivo art.37.

SEZIONE VII – NORME FINALI

ART. 34 ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

ART. 35 SPESE CONTRATTUALI

1. Il contratto sarà stipulato esclusivamente in modalità elettronica e in forma pubblica a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione. All'aggiudicatario viene richiesta la disponibilità della firma digitale.

2. Il contratto va inteso immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.

3. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

4. In merito all'IVA si rimanda alle disposizioni di legge in materia.

ART. 36 DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della Legge 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 37 INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI CONSIP

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da Consip o dalla Centrale di Committenza regionale ai sensi dell'art. 26 Legge 488/1999 che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

ART. 38

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. In relazione all'appalto affidato, titolare del trattamento è la stazione appaltante, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

ART. 39

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206, D.lgs.50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Mantova.

ART. 40

NORME DI RINVIO E DI CHIUSURA

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia a quanto disposto dal C.C., dal D.lgs.50/2016, dai regolamenti comunali e da quant'altro applicabile secondo norma di legge.
2. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.